

09909-21



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Aldo ACETO	Presidente
Dott. Andrea GENTILI	Consigliere rel.
Dott. Luca SEMERARO	Consigliere
Dott. Gianni Filippo REYNAUD	Consigliere
Dott. Giuseppe NOVIELLO	Consigliere

ha pronunciato la seguente:

PUBBLICA UDIENZA del
17 novembre 2020

SENTENZA N. 1675

REGISTRO GENERALE
n. 251 del 2020

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) , nato a (omissis) ;

avverso la sentenza n. 397 della Corte di appello di Cagliari, Sezione di staccata di Sassari del 11 luglio 2019;

letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Marilia DI NARDO, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione

RITENUTO IN FATTO

La Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, ha, con sentenza del 11 luglio 2019, solo parzialmente accolto il gravame interposto, nei confronti di (omissis), dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Cagliari avverso la sentenza, emessa in data 17 luglio 2018, con la quale il Tribunale di Sassari aveva dichiarato non punibile ai sensi dell'art. 131-*bis* cod. pen. la condotta omissiva tenuta dal predetto, limitatamente all'anno 2011, in relazione al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali posti a suo carico, in qualità di titolare della ditta (omissis), sulle prestazioni retributive da lui corrisposte ai propri collaboratori, mentre, per quanto riguarda i versamenti relativi all'anno 2012, aveva assolto il predetto a causa del mancato raggiungimento della soglia di punibilità.

Accogliendo, come detto, in parte l'impugnazione del Procuratore generale, la Sezione distaccata della Corte territoriale isolana, ha escluso che, data la reiterazione delle condotte omissive, il fatto potesse essere qualificato ai sensi dell'art. 131-*bis* cod. pen.; ha, tuttavia, rilevato l'avvenuta prescrizione di una serie della omissioni ascritte a carico del (omissis), in particolare si trattava di quelle relative ai versamenti che quello avrebbe dovuto eseguire nel periodo che va dal 16 maggio al 16 agosto 2011, ed ha, per tale motivo, determinato la pena a carico del prevenuto nella misura di mesi 4 di reclusione ed euro 400,00 di multa, oltre al pagamento delle spese di giudizio, con esclusivo riferimento all'è residue mensilità relative all'anno 2011; ha altresì, disposto la sospensione condizionale della pena inflitta.

Ha interposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore fiduciario, il (omissis), articolando due motivi di ricorso.

Il primo motivo, sviluppato con riferimento alla violazione di legge, ha ad oggetto la ritenuta esclusione, stante la affermata abitualità della condotta omissiva attribuita al (omissis), della qualificabilità del fatto siccome non punibile ai sensi dell'art. 131-*bis* cod. pen.

Il secondo motivo, anch'esso sviluppato con riferimento alla violazione di legge, riguarda l'errore in cui sarebbe incorso il giudice del gravame nel ritenere integrato il reato contestato, sebbene non fosse stata superata, sommando gli importi relativi alle mensilità residue alla prescrizione, della soglia di punibilità fissata dal legislatore, a seguito delle modificazioni



normative entrate in vigore unitamente al dlgs. n. 15 del 2016, in euro 10.000,00.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato è, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata, con le conseguenze di seguito indicate.

La Corte territoriale ha, infatti, escluso, in tal senso riformando la sentenza del Tribunale di Sassari, la praticabilità della qualificazione giuridica del fatto contestato nell'ambito operativo della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. sulla base della presupposta considerazione atomistica delle diverse condotte omissive poste in essere dal (omissis) e, pertanto, ha proclamato la "abitualità" della condotta da questo posta in essere, essendo stata la stessa considerata nella sua plurima consistenza.

Tale impostazione, ritiene il Collegio, deve, tuttavia, intendersi non conforme alla tuttora condivisa giurisprudenza della Corte, in base alla quale, invece, deve considerarsi oramai superata la configurazione del reato in questione quale successione di diversi reati omissivi che si consumano all'inutile trascorrere delle singole scadenze previste per i pagamenti mensili, trattandosi, invece, di un reato unico che vede quale suo momento consumativo quello in cui, a causa dell'omesso versamento delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, si verifica, data la sommatoria dell'ultimo con i pregressi mancati versamenti, il superamento della soglia di punibilità, mentre le eventuali ulteriori e successive omissioni si atteggianno quali momenti esecutivi di un reato unitario a consumazione prolungata la cui definitiva cessazione coincide o con la infruttuosa scadenza del termine previsto per il versamento dell'ultima mensilità omessa, ovvero con la data del 16 gennaio dell'anno successivo a quello di immediato riferimento (Corte di cassazione, Sezione III penale, 9 gennaio 2017, n. 649).

Nei termini di cui sopra appare pertanto viziata la motivazione della sentenza impugnata, secondo la quale osta alla possibilità di sussumere la condotta del (omissis) nell'ambito della non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. la ritenuta natura plurima delle condotte omissive penalmente rilevanti poste in essere dal prevenuto.

Non vi è, tuttavia, luogo all'annullamento con rinvio della sentenza per una rivalutazione, su diverse basi, della ricorrenza o meno dei requisiti per l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., posto che il termine prescrizione



del reato contestato è, a questo punto, decorso con riferimento alla integralità degli omessi versamenti contestati.

La sentenza deve, pertanto, essere annullata senza rinvio essendo anche i residui reati contestati estinti per prescrizione.

PQM

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i residui reati sono estinti per prescrizione.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2020

Il Consigliere estensore

Il Presidente

(Andrea GENTILI)

(Aldo ACETO)

